



COMUNE DI FORMAZZA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2024**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore diciannove e minuti zero in seduta svolta in videoconferenza, regolarmente convocata dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta pubblica tramite accreditamento all'applicativo GoToMeeting, in Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PAPA BRUNA PIERA - Sindaco	Sì
2. PENNATI GIANPAOLO - Assessore	Sì (In videoconferenza)
3. VALCI SILVANO - Assessore	Sì (In videoconferenza)
4. BACHER VALERIA - Consigliere	Giust.
5. CONSONNI VALERIA - Consigliere	Sì (In videoconferenza)
6. DELLA FERRERA ROBERTO - Consigliere	Giust.
7. DELLA VEDOVA GABRIELE - Consigliere	Giust.
8. IMBODEN MAURO - Consigliere	Sì
9. MATLI ROBERTO - Consigliere	Sì
10. SORMANI LINDA - Consigliere	Giust.
11. VALCI MARCO - Consigliere	Sì
12.	
13.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste l'adunanza il Vicesegretario Comunale Signor MADER Dr Oscar il quale, previo accertamento dell'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza, e del rispetto di quanto disposto nel Regolamento per le sedute in videoconferenza degli organi collegiali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/09/2020, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora PAPA BRUNA PIERA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga ..." (lett. f);
 - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

Vista la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025, confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "*... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...*";

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- "*... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*";
- Il Piano Finanziario è soggetto "*... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*";

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" istituito ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 443/19 rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

Preso atto che il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" quale Ente territorialmente competente in data 19 aprile 2024 con delibera di Assemblea Consortile n. 13, ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio

2022-2025 – biennio 2024-2025 dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR2 tra cui anche il PEF per il ns. Comune;

Considerato che:

- il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99;
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 3 al D.P.R. 158/1999;
- le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e precisamente:
 - per le utenze domestiche sulla base della superficie e del numero dei componenti il nucleo familiare
 - per le utenze non domestiche sulla base della superficie e della tipologia di attività svolta, con riferimento a categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Vista la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 con la quale è stato aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio- biennio 2024-2025, stabilendo che dal 1 gennaio 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione del settore dei rifiuti urbani, volti alla sensibilizzazione e alla responsabilizzazione dei cittadini riguardo i rifiuti dispersi nei mari, nei laghi e nei fiumi ed in aggiunta ha istituito il conto perequativo finalizzato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, introducendo due nuove componenti tariffarie espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0.10 euro/utenza per la componente UR₁ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1.50 euro/utenza per la componente UR₂ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Dato atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione all'interno del Piano Economico Finanziario, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento.

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale adottata in data odierna con la quale si è preso atto e approvato il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2022/2025, e relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito – Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO";

Evidenziato che il Piano Economico Finanziario per l'anno 2024 determina un limite massimo tariffabile all'utenza di € 120.652,00 secondo una suddivisione in parte fissa per € 32.408,00 e in parte variabile per € 88.244,00.

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30/06/2021, ed in particolare l'articolo 24, comma 1, che dispone ulteriori esenzioni e riduzioni che devono essere deliberate e coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa, le quali non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio;

Rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024, allegate alla presente e relative alle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Atteso che sulla base del Piano Economico Finanziario come sopra riportato e della metodologia di calcolo tariffario di cui al D.P.R. 158/99 applicata alla più recente ed aggiornata banca dati dei contribuenti, è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui rifiuti anno 2024 suddivisa fra utenze domestiche e non domestiche che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 "Milleproroghe" convertito con modificazioni dalla *Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;
- l'articolo 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 che dispone che *"... Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Visto l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 30/09/2024;
- seconda rata: 31/10/2024;
- terza rata: 30/11/2024;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2024.

Richiamato, inoltre, l'art. 13, comma 15 e comma 15 – ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF e dall'IMU, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Tutto ciò premesso;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 7 voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessuno contrario e nessuno astenuto su n. 7 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di approvare per l'anno 2024, visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, come allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Di quantificare in € 120.652,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario.
- 4) Di autorizzare, come in premessa, la riduzione pari al 7% del costo complessivo della componente variabile, come previsto all'art. 24, comma 1, del regolamento, pari a € 8.446,00 assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del VCO, nella misura del 5%.
- 6) Di dare inoltre atto che dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani introducendo due nuove componenti tariffarie espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0.10 euro/utenza per la componente UR₁ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- € 1.50 euro/utenza per la componente UR₂ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- 7) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
- prima rata: 30/09/2024;
 - seconda rata: 31/10/2024;
 - terza rata: 30/11/2024;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2024.
- 8) Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane".

Successivamente stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per alzata di mano e con n. 7 voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessuno contrario e nessuno astenuto su n. 7 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 2672000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato digitalmente
F.to : PAPA BRUNA PIERA

Il Vicesegretario Comunale
Firmato digitalmente
F.to : MADER Dr Oscar

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.
Formazza, li _____

Il Vicesegretario Comunale